

PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO IMU

*Testo attuale**Testo modificato***Art. 5-bis****Agevolazioni per i fabbricati situati nella ZES Adriatica**

1. Per i fabbricati situati nel perimetro della Zona Economica Speciale Adriatica Interregionale nelle Regioni Puglia e Molise, istituita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 settembre 2019, accatastati con attribuzione di rendita successivamente alla data di istituzione della ZES purché destinati ad attività produttive condotte dallo stesso possessore, è applicata un'aliquota ridotta, con riferimento alla sola quota di competenza del Comune, per la durata di 5 anni dalla data dell'autorizzazione unica di cui al successivo comma 2. L'agevolazione non si applica per le annualità anteriori al 2024.
2. I benefici di cui al precedente comma si applicano agli insediamenti produttivi riconosciuti con l'Autorizzazione unica di cui al comma 3 dell'art. 5-bis del D.L. 91/2017 rilasciata dal Commissario Straordinario della ZES, se sussistono le condizioni di cui al comma 3 dell'art. 5 del predetto decreto e previa dichiarazione riportante i riferimenti catastali degli immobili, la data di inizio attività e il numero di autorizzazione unica.

PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO IMU

*Testo attuale***Art. 7
Versamenti**

1. *[omissis]*.
2. È ammessa, su richiesta del soggetto versante e nei limiti delle proprie eccedenze di versamento, la compensazione con il debito d'imposta altrui. Restano comunque dovute le eventuali sanzioni già irrogate ai soggetti che non hanno eseguito, in tutto o in parte, i versamenti dovuti.

*Testo modificato***Art. 7
Versamenti**

1. *[omissis]*.
2. È ammessa, su richiesta del soggetto che li ha eseguiti, la compensazione dei versamenti eccedenti l'imposta dovuta, con debiti d'imposta propri o di altri soggetti, se non risultano già notificati i relativi avvisi di accertamento.